



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE,
LA CURA E LA RIGENERAZIONE CONDIVISA DEI
BENI COMUNI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27.06.2023, n. 25

Indice generale

CAPO I - Disposizioni generali.....	2
Art. 1 - Partecipazione attiva: finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Definizioni.....	2
Art. 3 - Principi generali.....	4
Art. 4 - Cittadini attivi.....	4
Art. 5 - Collaborazione con i cittadini attivi e competenza beni comuni.....	5
Art. 6 - Patto di collaborazione "Io Partecipo alla mia città".....	5
Art. 7 - Beni comuni urbani materiali e immateriali, relazionali, di prossimità e digitali. .	6
Art. 8 - Beni comuni urbani fisici e materiali: interventi sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico.....	6
Art. 9 - Beni comuni urbani immateriali, relazionali e di prossimità: innovazione sociale e servizi collaborativi.....	7
Art. 10 - Promozione della creatività urbana.....	7
CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale.....	7
Art. 11 - Disposizioni generali e modalità di presentazione delle proposte.....	7
Art. 12 - Proposta di collaborazione.....	7
Art. 13 - Formazione alla cittadinanza attiva.....	8
Art. 14 - Il ruolo delle scuole.....	8
CAPO III - Interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione di spazi e di edifici pubblici e di interesse pubblico.....	9
Art. 15 - Interventi di cura e gestione condivisa di spazi pubblici e di interesse pubblico.....	9
Art. 16 - Interventi di cura occasionale.....	9
Art. 17 - Interventi di cura e gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico.....	9
Art. 18 - Interventi di valorizzazione e rigenerazione di spazi e di edifici pubblici e di interesse pubblico.....	9
Art. 19 - Progetti di valorizzazione ambientale.....	10
CAPO IV - Forme di sostegno.....	10
Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni.....	10
Art. 21 - Affiancamento del personale comunale.....	10
Art. 22 - Autofinanziamento.....	10
Art. 23 - Forme di riconoscimento ai cittadini attivi.....	11
Art. 24 - Accesso a spazi ed edifici comunali.....	11
Art. 25 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	11
Art. 26 - Supporto alle procedure amministrative.....	11
CAPO V - Comunicazione, trasparenza e valutazione.....	11
Art. 27 - Comunicazione collaborativa.....	11
Art. 28 - Documentazione e rendicontazione delle attività di collaborazione.....	12
CAPO VI - Responsabilità e vigilanza.....	12
Art. 29 - Prevenzione dei rischi.....	12
Art. 30 - Disposizioni in materia di responsabilità.....	13
CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie.....	14
Art. 31 - Clausole interpretative.....	14
Art. 32 - Disposizioni transitorie.....	14
Art. 33 - Norma di rinvio.....	14
Art. 34 – Verifiche periodiche.....	14

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Partecipazione attiva: finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale, del Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, disciplina la partecipazione attiva ossia i processi, le forme e gli strumenti di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114, comma 2, e 117, comma 6 della Costituzione.
2. Rispetto al Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto il regolamento è da intendersi come uno strumento di declinazione operativa, finalizzato a realizzare e potenziare percorsi di coinvolgimento attivo dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione, cura e rigenerazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente e della relazione tra le persone, quale obiettivo strategico per il benessere della comunità cittadina.
3. Il regolamento, assumendo quale finalità generale la valorizzazione dei beni comuni urbani, si collega in termini funzionali ai regolamenti comunali, promuovendo la fruibilità dei beni comuni urbani e la qualità della vita dei cittadini.
4. Un importante principio è rappresentato dalla prospettiva teorica ed operativa dell' "amministrazione condivisa del bene comune", in uno scenario dove istituzioni e cittadini, per le specifiche competenze, condividono un impegno comune di attenzione, cura e assunzione di responsabilità.
5. Nell'ambito di progetti e iniziative di riconosciuta valenza e interesse pubblico, il Comune può promuovere e sostenere, anche con gli strumenti di cui al capo IV del presente regolamento, interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione di beni di proprietà privata.
6. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e di altre disposizioni normative e regolamentari.
7. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale si manifesta nei patti di collaborazione di cui al successivo articolo 6.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - b) beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione comunale, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere la responsabilità della loro valorizzazione, cura e rigenerazione al fine di migliorare la fruizione collettiva degli stessi e il benessere dei cittadini. I beni immateriali sono da intendersi anche come "beni relazionali e di prossimità", dove i beni relazionali consistono principalmente nelle relazioni sociali che emergono da soggetti riflessivamente orientati a produrre e fruire assieme di un bene che essi non potrebbero ottenere altrimenti ed i beni di prossimità rappresentano opportunità e percorsi di inclusione sociale, convivenza e cittadinanza attiva che coinvolgono gruppi e cittadini per migliorare il benessere singolo e collettivo;

- c) comune e Amministrazione comunale: il Comune di Rovereto nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- d) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, gruppi e associazioni, che si attivano per la valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del regolamento;
- e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un "progetto di partecipazione attiva";
- f) patto di collaborazione "Io Partecipo alla mia città" è l'accordo scritto con cui l'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni e i cittadini attivi, definisce il contenuto degli interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani nonché altre forme di collaborazione aventi ad oggetto gli stessi beni. Resta fermo che la disponibilità manifestata dai cittadini attivi e sancita nel patto, di collaborare alla valorizzazione, cura o alla rigenerazione di un bene comune urbano non prefigura né può prefigurare ogni qualsivoglia forma di appropriazione o di uso esclusivo del bene stesso;
- g) interventi di cura: interventi finalizzati alla cura, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per consentire, garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
- h) gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani effettuati congiuntamente dai cittadini attivi e dall'Amministrazione comunale con carattere di continuità e di inclusività;
- i) interventi di valorizzazione e rigenerazione: interventi di manutenzione, recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani attraverso processi di co-progettazione sociale, economica, tecnologica ed ambientale, orientati ad incidere sul miglioramento della qualità della vita e sulla fruibilità di spazi e opportunità di incontro e relazione;
- l) spazi pubblici e di interesse pubblico: terreni, aree verdi, piazze, parchi, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o di interesse pubblico, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, in disponibilità del Comune a vario titolo, per finalità di interesse pubblico;
- m) edifici pubblici e di interesse pubblico: fabbricati pubblici o di interesse pubblico, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, in disponibilità del Comune a vario titolo, per finalità di interesse pubblico;
- n) sezione *web* "Io partecipo alla mia città": il canale di comunicazione, collegato al sito internet comunale, per la raccolta e l'individuazione delle proposte di "amministrazione condivisa" presentate dal Comune e/o dai cittadini attivi. La sezione costituisce il contesto di promozione e diffusione delle iniziative, con aree dedicate alla proposta e alla verifica delle stesse e alla valutazione di impatto, secondo quanto previsto dal Piano per lo sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto. Vi trovano spazio anche le informazioni, la modulistica, le notizie istituzionali, la fruizione di servizi *online* e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, con la messa a disposizione dei cittadini attivi anche di guide informative e strumenti *online* per la presentazione e la rendicontazione dei patti di collaborazione.

Art. 3 - Principi generali

1. La partecipazione attiva dei cittadini si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) fiducia reciproca: l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione

- e verifica;
- b) pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione comunale garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, dei processi attuati e dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, la verificabilità delle azioni effettuate e degli esiti raggiunti;
 - c) responsabilità: l'Amministrazione comunale valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini attivi, quale elemento cardine della relazione con i cittadini attivi;
 - d) sostenibilità: l'Amministrazione comunale, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
 - e) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione comunale sono adeguate alle esigenze di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - f) informalità: l'Amministrazione comunale assicura che nell'ambito della partecipazione attiva la relazione con i cittadini attivi avvenga nelle forme e con le procedure più semplici, informali e flessibili possibili in relazione all'intervento da attivare o attivato;
 - g) autonomia civica: l'Amministrazione comunale riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione attiva alla vita e al benessere della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. In presenza di formazioni sociali il patto di collaborazione con il Comune, di cui all'articolo 6 del regolamento, viene sottoscritto dalle stesse, che assumono il ruolo di capofila e di rappresentanza dei cittadini attivi coinvolti.
Nel caso di cittadini minorenni la loro partecipazione può avvenire con il consenso dei genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
3. I patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del regolamento individuano e valorizzano gli interessi, anche privati se presenti, di cui sono portatori i cittadini attivi nella misura in cui contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. Rientra in tale ambito anche la realizzazione di forme di "volontariato di cittadinanza", svolto da cittadini attivi che a vario titolo usufruiscono di interventi e supporti da parte di enti e servizi pubblici, quale forma di impegno diretto in attività di utilità sociali collettive.
5. Il Comune si rende disponibile a promuovere anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Gli interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile nonché di alternanza scuola - lavoro in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 5 - Collaborazione con i cittadini attivi e competenza beni comuni

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini attivi proponenti un interlocutore privilegiato nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani.
Tale unità organizzativa:
 - a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini attivi, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione dei risultati dei patti;
 - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini attivi del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
 - c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, ci si può avvalere di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del Comune maggiormente interessate.

Art. 6 - Patto di collaborazione "Io Partecipo alla mia città"

1. Il patto di collaborazione è lo strumento, redatto e sottoscritto in forma semplice, con cui l'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni, e i cittadini attivi concordano il contenuto degli interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani nonché altre forme di collaborazione aventi ad oggetto gli stessi beni.
2. Il patto di collaborazione, di norma, assume la forma di un'autorizzazione del dirigente competente per funzione ad effettuare l'intervento, condivisa con l'Assessore o gli Assessori competenti e sottoscritta dai cittadini attivi. Il dirigente competente è individuato in relazione al contenuto del patto e, nel caso in cui più dirigenti siano interessati, in base alla prevalenza della funzione interessata.
3. Solo nel caso di interventi complessi e/o di particolare rilevanza, lo schema di patto di collaborazione è approvato dalla Giunta comunale con proprio provvedimento su proposta del dirigente competente per funzione e il patto viene sottoscritto dal dirigente competente e dai cittadini attivi in forma di scrittura privata.
4. Il contenuto del patto di collaborazione varia in ragione della natura e della complessità degli interventi concordati nonché della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce e descrive, sempre in forma sintetica e semplificata:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni condivise;
 - b) la durata della collaborazione, ove determinabile;
 - c) le modalità di azione e gli impegni dei soggetti coinvolti;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto stesso e l'accesso a questi;
 - e) le responsabilità e le coperture assicurative necessarie;
 - f) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
 - g) le modalità di documentazione delle azioni realizzate e di verifica dei risultati della collaborazione fra cittadini attivi e Comune e le misure di pubblicità del patto di collaborazione.
5. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi possano beneficiare di iniziative di patrocinio e sponsorizzazione, cui dare rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme comunali o quali donazioni per la realizzazione dell'intervento.

Art. 7 - Beni comuni urbani materiali e immateriali, relazionali, di prossimità e digitali

1. I beni comuni urbani oggetto di valorizzazione, cura e rigenerazione ai sensi del regolamento si dividono in tre tipologie:
 - a) beni comuni urbani fisici e materiali, a titolo di esempio l'acqua;¹
 - b) beni comuni urbani immateriali, relazionali e di prossimità;
 - c) beni comuni urbani digitali
2. Il Comune favorisce il coinvolgimento dei cittadini attivi nella realizzazione di beni comuni digitali per la condivisione di dati quale occasione importante per analizzare e capire il territorio, i bisogni emergenti, fare scelte e creare nuovi servizi.

Art. 8 - Beni comuni urbani fisici e materiali: interventi sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intervento condiviso sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi e degli edifici pubblici e di interesse pubblico individuati e proposti dall'Amministrazione comunale o proposti dai cittadini attivi. L'intervento può essere finalizzato ad integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, a migliorare la vivibilità, qualità e fruibilità collettiva.
3. Negli accordi per la messa a disposizione di spazi e edifici pubblici e di interesse pubblico a cittadini attivi possono essere individuate modalità di "amministrazione condivisa" e percorsi di responsabilizzazione per la fruizione degli spazi e degli edifici da parte della cittadinanza.

Art. 9 - Beni comuni urbani immateriali, relazionali e di prossimità: innovazione sociale e servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, la conoscenza della storia e la cultura, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare opportunità, dialoghi, relazioni e servizi che soddisfino bisogni sociali e culturali che nel contempo attivino legami e forme anche inedite di collaborazione civica.
2. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta a nuovi bisogni sociali emergenti, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto degli

¹ Come da mozione ("Carta delle Città per il diritto umano all'acqua") approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 14 giugno 2022.

utenti dei servizi nella progettazione, erogazione e verifica degli stessi. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi di responsabilizzazione dei cittadini e di rigenerazione delle risorse e dei beni comuni urbani a favore della cittadinanza.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo riconoscendo e valorizzando, con modalità differenziate, lo sviluppo di forme di *welfare* generativo e percorsi orientati all'incremento della coesione e del capitale sociale della città.

Art. 10 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti interessanti per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può individuare possibili parti di spazi ed edifici pubblici e di interesse pubblico per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione della creatività urbana e, in particolare, giovanile. I suddetti beni potranno essere destinati anche a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica ed evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di disagio sociale.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 11 - Disposizioni generali e modalità di presentazione delle proposte

1. La partecipazione "attiva" può attivarsi per iniziativa dei cittadini attivi o in risposta ad un "progetto di partecipazione attiva" indetto e pubblicizzato dal Comune.
2. I "progetti di partecipazione attiva" possono essere individuati con un'attività di programmazione condivisa. Il Comune dà pubblicità sul proprio sito *web*, in un'apposita sezione denominata "Io partecipo alla mia città" e con altre forme di comunicazione ritenute idonee e opportune dei "progetti di partecipazione attiva", indicando gli spazi e gli edifici pubblici e di interesse pubblico che possono essere oggetto di interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione o di altra forma di collaborazione per lo sviluppo di beni comuni urbani immateriali, relazionali, di prossimità e beni comuni digitali e le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione nonché le altre informazioni necessarie per partecipare agli stessi.

Art. 12 - Proposta di collaborazione

1. La proposta di collaborazione, di iniziativa dei cittadini attivi o in risposta ad un "progetto di partecipazione attiva", può essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, o alle Circoscrizioni, in forma digitale o cartacea; la struttura ricevente in tempi certi (trenta giorni) si attiva per interessare i servizi e gli uffici competenti e interessati.
2. La proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini attivi deve essere formulata per iscritto e indicare in forma sintetica e semplice il contenuto e gli obiettivi nonché un referente sulla base di un modello predisposto dagli uffici. Il Comune predispone un modello di "proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini", a disposizione degli stessi.
3. La proposta di collaborazione viene istruita dall'ufficio competente con la condivisione dei cittadini attivi proponenti, garantendo la trasparenza.
4. La proposta di collaborazione viene sottoposta per la valutazione tecnica agli uffici e ai gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti e, per la valutazione di opportunità, alla Circoscrizione, ove si colloca l'intervento.
5. L'ufficio competente predispone, sulla base dell'istruttoria, la proposta di patto di collaborazione che viene autorizzato dal dirigente competente per funzione o approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 6 e sottoscritto dai cittadini attivi.

6. Se il Comune ritiene che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere ne dà comunicazione ai cittadini attivi proponenti, illustrandone le motivazioni.
7. Il patto di collaborazione, di cui all'art. 6 c. 1, sottoscritto, è pubblicato nella sezione web "Io partecipo alla mia città" al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 13 - Formazione alla cittadinanza attiva

1. Il Comune attiva e promuove azioni di formazione alla cittadinanza attiva.
2. La formazione² è rivolta ai cittadini attivi, ai dipendenti comunali e agli amministratori del Comune, privilegiando gli interventi di formazione congiunti.
3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per condividere le conoscenze e le metodologie utili e necessarie alla miglior realizzazione degli interventi di partecipazione attiva.

Art. 14 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove, valorizza e sostiene il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune collabora con le scuole e con le università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con le università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani sia valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI E DI EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 15 - Interventi di cura e gestione condivisa di spazi pubblici e di interesse pubblico

1. I cittadini attivi si prendono cura degli spazi pubblici e di interesse pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività oggetto dei patti.
2. I cittadini attivi realizzano interventi di cura, gestione, conservazione e manutenzione di spazi pubblici e di interesse pubblico per consentirne, garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità.
3. I patti di collaborazione possono avere ad oggetto la gestione condivisa di spazi pubblici e di interesse pubblico.
4. Viene garantita, ove possibile, la gestione condivisa del medesimo spazio da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 16 - Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale è autorizzata dal dirigente

² La formazione è finalizzata, prioritariamente, alla piena interiorizzazione dell'esperienza civica dei beni comuni e della condivisione. È inoltre volta a promuovere una serie di competenze funzionali alla predisposizione e attuazione delle proposte di collaborazione, quali ad esempio, a titolo non esaustivo: a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione; b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno; d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e la rete informatica; e) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione e ascolto attivo; f) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori comunali è, in particolare, finalizzata a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente Regolamento.

competente per funzione, previa condivisione con l'Assessore competente ai sensi dell'articolo 6.

Art. 17 - Interventi di cura e gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico

1. I cittadini attivi si prendono cura degli edifici pubblici e di interesse pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività oggetto dei patti.
2. I cittadini attivi realizzano interventi di cura, gestione, conservazione e manutenzione degli edifici pubblici e di interesse pubblico per consentirne, garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità.
3. I patti di collaborazione possono prevedere la gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico, che sono messi a disposizione a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad utilizzo e servizio di interesse pubblico.
4. La gestione condivisa non può di norma avere durata superiore ai nove anni. Una durata maggiore può eventualmente essere pattuita in considerazione del particolare impegno finanziario assunto per interventi di recupero edilizio dell'edificio.
5. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio assunti dai cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per il Comune e sono ritenuti dallo stesso al termine del periodo di gestione condivisa senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Art. 18 - Interventi di valorizzazione e rigenerazione di spazi e di edifici pubblici e di interesse pubblico

1. I patti di collaborazione possono avere ad oggetto interventi di valorizzazione e rigenerazione degli spazi e degli edifici pubblici e di interesse pubblico, messi a disposizione a titolo gratuito, da realizzare con i contributi aventi diversa natura, anche economica, totali, dei cittadini attivi.
2. I patti di collaborazione possono prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione e rigenerazione nel rispetto della normativa vigente in materia di esecuzione dei lavori.
3. I patti di collaborazione possono prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione e rigenerazione.

Art. 19 - Progetti di valorizzazione ambientale

1. Al fine di promuovere un modello partecipato di valorizzazione del verde pubblico, i patti di collaborazione possono avere ad oggetto interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione ambientale di spazi pubblici e di interesse pubblico destinati a verde pubblico, ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Le iniziative e attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento si considerano intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni.
2. Il Comune non corrisponde, in via diretta o indiretta, compensi o corrispettivi di qualsiasi natura ai cittadini attivi che svolgono interventi di valorizzazione, cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il Comune, nel rispetto della vigente normativa, in ragione del preminente interesse pubblico, può disporre eventuali esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento sono considerate come svolte su incarico del Comune per finalità di interesse pubblico agli effetti dell'esenzione prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
5. Le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del regolamento non costituiscono esercizio di attività commerciale e sono considerate come svolte su incarico del Comune per finalità di interesse pubblico agli effetti dell'esenzione prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
6. Le suddette esenzioni e altre agevolazioni sono previste per un periodo limitato, determinato nei patti e comunque al massimo fino al termine della durata degli stessi.

Art. 21 - Affiancamento del personale comunale

1. Se la proposta di collaborazione ha ad oggetto azioni di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, che il Comune ritiene di particolare interesse pubblico, i patti di collaborazione possono prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali o incaricati, ai cittadini attivi nell'attività di progettazione ed esecuzione della proposta.

Art. 22 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini attivi finalizzate a raccogliere fondi per le azioni di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. I patti di collaborazione possono prevedere:
 - a) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini attivi;
 - b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.

Art. 23 - Forme di riconoscimento ai cittadini attivi

1. I patti di collaborazione, per dare giusta visibilità e pubblicità agli interventi realizzati dai cittadini attivi nell'interesse pubblico, possono prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune.
2. La visibilità e pubblicità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo degli interventi realizzati dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di promozione alla diffusione dei progetti e delle pratiche di cittadinanza attiva.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale per la valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi, quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 24 - Accesso a spazi ed edifici comunali

1. Nell'ambito ed al fine di attuare il patto di collaborazione, i cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente, a titolo gratuito, spazi ed edifici di proprietà comunale o comunque in disponibilità al Comune per incontri, riunioni o attività di autofinanziamento.

Art. 25 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse e i servizi disponibili, può fornire ai cittadini

attivi i beni e servizi strumentali, i materiali di consumo e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa necessari per lo svolgimento delle attività.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 26 - Supporto alle procedure amministrative

1. I patti di collaborazione prevedono che il Comune supporti i cittadini attivi nell'attività istruttoria amministrativa-tecnico-contabile, anche al fine del conseguimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi, comunque denominati, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, strumentali e funzionali agli interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 27 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle iniziative e opportunità di partecipazione attiva.
2. Il Comune riconosce nella sezione dedicata il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

Art. 28 - Documentazione e rendicontazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini attivi oltre che di storicizzazione e valorizzazione di quanto fatto. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini attivi ed Amministrazione comunale.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) semplicità e chiarezza: le informazioni richieste devono essere essenziali e fornite con modalità e tempistiche concordate in modo da non creare nessun onere o aggravio ai cittadini attivi; inoltre devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. Secondo il modello previsto dal Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, i risultati delle azioni di collaborazione dovranno rendere conto in termini di rendimento, responsabilizzazione e rigenerazione delle risorse economiche, professionali e non professionali impiegate nella realizzazione. La rendicontazione, da produrre secondo semplici schemi standard che saranno messi a disposizione dal Comune, contiene informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 29 - Prevenzione dei rischi

1. Nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione e, comunque, nelle attività previste dal presente regolamento, il Comune non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei cittadini attivi. I cittadini attivi operano senza alcun rapporto di dipendenza dal Comune.
2. I cittadini attivi e il Comune sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di valorizzazione, cura e rigenerazione stabilite nei singoli patti di collaborazione. Il patto di collaborazione disciplina tali responsabilità.
3. Ai cittadini attivi che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, ovvero al di fuori di formazioni sociali stabilmente organizzate, e comunque non equiparabili a lavoratori che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro comunale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 12 bis, e 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
In tali casi essi hanno gli obblighi e le facoltà previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
4. Al patto di collaborazione potrà essere allegato un documento contenente informazioni sui rischi generali e specifici esistenti, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste dal patto di collaborazione stesso e contenente ove risulti necessario, le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenza. Tale documento andrà comunque redatto ogni qualvolta il cittadino attivo si trovi ad operare nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro comunale.
5. Ferme restando le responsabilità dei cittadini attivi, in considerazione dell'interesse pubblico generale della materia oggetto del presente regolamento, il Comune, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
6. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività oggetto del patto stesso, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
7. Le formazioni sociali stabilmente organizzate devono in ogni caso garantire la copertura assicurativa dei propri associati. Il Comune può stipulare a beneficio dei cittadini attivi apposite polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni. A tal fine può esigere l'iscrizione dei cittadini attivi in un apposito registro.
8. Il Comune può anche favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la

possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 30 - Disposizioni in materia di responsabilità

1. I patti di collaborazione indicano e disciplinano i compiti di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi rispondono degli eventuali danni cagionati per colpa o dolo a persone o cose nell'esercizio delle iniziative e attività.
3. In caso di accertate gravi mancanze, imperizie, imprudenze o negligenze oppure di accertamento di azioni illegittime compiute da parte dei cittadini attivi nello svolgimento delle attività oggetto del patto di collaborazione, previo contraddittorio, il Comune può revocare il patto, salvo la richiesta di risarcimento dei danni occorsi e del danno all'immagine.
4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini, le disposizioni del regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di concorrere alla valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 32 - Disposizioni transitorie

1. Le iniziative di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano nelle forme e modalità già concordate o potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 33 - Norma di rinvio

1. La Giunta comunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adotterà i necessari provvedimenti di attuazione del presente regolamento ove necessario all'applicazione corretta ed uniforme dello stesso, ed in particolare:
 - a) per l'adozione del modello di "Proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini" di cui all'art.12 che viene autorizzato con le modalità di cui all'art. 6;
 - b) per l'adozione dello schema di "Patto di collaborazione" di cui all'art. 6 che sarà sottoscritto per il comune dal dirigente competente per funzione, preceduto, per gli interventi complessi e di particolare rilevanza, dalla approvazione della Giunta comunale;
 - c) per l'adozione di indirizzi organizzativi al fine di specificare le modalità organizzative della funzione di gestione della partecipazione attiva, di cui all'art. 11, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
 - d) per le modalità di gestione del "Registro dei cittadini attivi", intese a disciplinarne le condizioni per l'iscrizione, l'accettazione, l'obbligo della formazione ai fini della normativa sulla sicurezza e sul codice di comportamento, la sua tenuta, la sua eventuale articolazione per settori, la sua pubblicità.

Art. 34 – Verifiche periodiche

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte a periodiche verifiche, almeno ogni due anni, con il coinvolgimento dei cittadini attivi e con modalità di valutazione partecipate.